



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 42**

Oggetto: Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Castrovilliari. D.Lgs. 267/2000

L'anno **Duemiladiciannove** addì **ventiquattro** del mese di **Giugno**, alle ore **17.20**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Gaetano La Falce	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi		SI
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti	SI	
6	Fernando Antonio Loricchio	SI		15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Giuseppe Oliva	SI		16	Serafina Astorino	SI	
8	Antonio Notaro	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Angela Lo Passo	SI					

**PRESENTI N. 15**

**ASSENTI N. 2**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ritenuta** la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

**Vista** la delibera della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- n.147 del 6 settembre 2012, trasmessa con nota prot. n.4512-SC\_CAL-T81-P del 11 settembre 2012, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.21730 del 17 settembre 2012, con la quale sono state accertate, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge n.266/2005, le irregolarità e criticità evidenziate nella medesima delibera;

**Richiamate:**

➤ **la deliberazione** del Consiglio comunale n.71 del 14 dicembre 2012, avente ad oggetto:

*“Deliberazione n. 147/2012 adottata dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti nell’adunanza del 6 settembre 2012. Adozione delle misure correttive e relative determinazioni”,* con la quale sono state approvate la relazione del Sindaco, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario a fronte dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti con la delibera n.147/2012, nonché è stato demandato alla Giunta comunale la possibilità di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dagli articoli 243bis e seguenti del Testo Unico 267/2000;

➤ **la deliberazione** del Consiglio comunale n.73 del 30 dicembre 2012, avente ad oggetto:

*“Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243-bis del d.lgs. n.267/2000, inserito dall’art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n.174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione”* con la quale si è stabilito:

- a) **di fare ricorso** alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, dichiarando di avvalersi della facoltà di accedere al fondo di rotazione ivi previsto con presentazione della relativa domanda corredata dalla documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio di cui all'articolo 243bis comma 9 decreto legislativo 267/2000;
- b) **di assumere impegno ed approvare**, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, prendendo atto, accettando e disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla sua elaborazione, che il redigendo piano deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e - ai sensi del comma 6 del citato art. 243-bis - deve comunque contenere: *1) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; 2) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevanti, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; 3) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; 4) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.*
- c) **di prendere atto**, inoltre, accettando e disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione del piano, che - ai sensi del comma 7 del citato 243- bis- ai fini della predisposizione del piano, il Comune è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194, dando atto che tale ricognizione è stata svolta fino al 31 dicembre 2011 ed è in via di completamento per il periodo da gennaio a dicembre 2012 e che, per il finanziamento dei debiti stessi il Comune può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
- d) **di prendere atto**, altresì, disponendo in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 8 del citato 243-bis - al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, il Comune: *1) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; 2) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; 2) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; 3) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1; 4) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; 5) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’Ente; 6) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria*

- degli Enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;*
- e) di richiedere, ai sensi dell'art. 243-ter del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, l'anticipazione sul Fondo di rotazione, denominato: - Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, nella misura massima prevista, attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa rappresentate in premessa;
  - f) di richiedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la concessione dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del medesimo articolo da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario, nella misura massima prevista dalla legge, attese le condizioni di particolare gravità e urgenza rappresentate in premessa, prendendo atto che, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  - g) di prendere atto, disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 9 del citato 243-bis - in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, il Comune dovrà adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario, le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: 1) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; 2) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; 3) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; 4) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
  - h) di prendere atto che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 243-bis;
  - i) di prendere atto che - ai sensi del comma 4 del citato 243-bis - le procedure esecutive intraprese nei confronti del Comune di Castrovilli sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;
  - j) di prendere atto che - ai sensi del comma 5 del medesimo art. 243-bis - il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione, dovrà deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
  - k) di prendere atto, infine, che - ai sensi del comma 7 dell'art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000 - la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

## ➤ la deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 27 febbraio 2013, avente ad oggetto:

*"Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, inserito dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione"*  
**con la quale è stato stabilito di:**

- a) approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n.267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett.r), del decreto-legge n.174/2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n.213, allegato del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
- b) prendere atto degli obblighi e degli impegni che derivano dalla citata legge n.213 del 2012 in conseguenza del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n.267/2000, ed in particolare: dell'obbligo di assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) dell'art.243, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, nella misura ivi prevista; della necessità di assicurare la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto mediante i proventi delle relative tariffe: della soggezione al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dal citalo art. 243, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;
- c) confermare la richiesta di una anticipazione, nei limiti massimi consentiti, a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui agli artt.243-ter del d.lgs. n.267/2000 e 4 del decreto-legge n.174/2012 e di una anticipazione straordinaria, parimenti nei limiti massimi consentiti, sul medesimo fondo, ai sensi dell'art.5 del citato d.l. n.174/2012, attesa l'urgenza connessa ai gravi problemi di liquidità, già esposti;
- d) prendere atto, altresì, che dal ricorso all'anticipazione di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n.267/2000 derivano, ai sensi dell'art. 243-bis del medesimo d.lgs. n.267/2000, i seguenti obblighi ed impegni: a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del Piano, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; obbligo di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita; impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente; obbligo di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del Piano di riequilibrio; blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8. lettera g), dell'art.243-bis del d.lgs. n.267/2000, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
- e) prendere atto che, ai sensi del primo periodo dell'art. 243-quater del d.lgs. n.267/2000, «*Entro 10 giorni dalla data della deliberazione di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155*» che, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 3 del d.l. n.174/2012, ha assunto la denominazione di «*Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*».

f) prendere atto, infine, che -ai sensi del comma 7 dell'art. 243-quater del d.lgs. n.267/2000- il diniego dell'approvazione del Piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del disseto.

➤ **la deliberazione** del Consiglio comunale n.59 del 5 Agosto 2013, avente ad oggetto: “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione - Approvazione modificate apportate a seguito della richiesta di anticipazione di liquidità di cui all'art. 1 comma 13 del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013*” con la quale è stato stabilito di:

- a) approvare - ai sensi del quindicesimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 e secondo quanto stabilito dalla citata disposizione di legge - le modifiche al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato con deliberazione consiliare n.14 del 27/02/2013, quali risultano dal Piano *allegato* del quale costituisce parte integrante ed essenziale;
- b) confermare tutti gli obblighi e gli impegni assunti con la richiamata deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/2013, derivanti dalle richieste di anticipazione e dalle specifiche norme della citata legge n. 213 del 2012 in conseguenza del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n.267/2000, nonché tutti gli impegni ed obblighi derivanti dall'anticipazione di liquidità di cui al comma 13 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- c) prendere atto che, ai sensi del primo periodo dell'art. 243-quater del d.lgs. n.267/2000, «*Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155*, che ha assunto la denominazione di «*Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*»;
- d) prendere atto, infine, che - ai sensi del comma 7 dell'art. 243-quater del d.lgs. n.267/2000 - il diniego dell'approvazione del Piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal Piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del Piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del disseto;

➤ **la nota** del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale- del 18 settembre 2013 pervenuta a mezzo Pec e concernente la richiesta di istruttoria relativa al piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castrovilli;

➤ **la nota** di questo Comune prot. n.23557 del 17 Ottobre 2013 con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti;

➤ **la deliberazione** della Giunta comunale n.159 del 22 Settembre 2016, avente ad oggetto: “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243bis del D.Lgs. 267/2000) – Rimodulazione ai sensi dell'articolo 1, comma 714, Legge n.208/2015. Proposta al Consiglio comunale*” nonché deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 29 Settembre 2016, avente ad oggetto: “*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (Art. 243bis del D.Lgs. 267/2000) – Rimodulazione ai sensi dell'articolo 1, comma 714, Legge n.208/2015. Approvazione*” con la quale si è stabilito di:

- a) approvare la relazione istruttoria del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;
- b) proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della allegata proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 1 comma 714 Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- c) dare atto che le modifiche proposte riguardano esclusivamente le quote di imputazione del disavanzo di amministrazione alle annualità residue del Piano a partire dal 2016, fermo restando ogni altro contenuto del Piano stesso e, in particolare, fermo restando la durata decennale del Piano stesso;
- d) appostare negli schemi di bilancio di previsione futuri la quota del disavanzo per come previsto nella tabella allegata;

➤ **la nota** del Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale della Finanza Locale- prot. n.80929 del 6 Giugno 2017, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.13003 del 6 Giugno 2017, di richiesta di istruttoria al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

➤ **la nota** di questo Comune prot. N.17360 del 1 Agosto 2017 con la quale sono stati forniti, con deliberazione consiliare n.48 del 31/07/2017, i chiarimenti richiesti;

➤ **la nota** della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- prot. n.4421-SC\_CAL-T81-P del 26 Luglio 2018, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.17972 del 26 Luglio 2018, con la quale sono state richieste ulteriori informazioni circa il

piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

- **la nota** di questo Comune prot. n.20300 del 4 Settembre 2018 con la quale sono stati rimessi i chiarimenti e la documentazione per come richiesti;
- **la nota** della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- protocollo n.5582-SC\_CAL-T81-P del 30 Ottobre 2018, con la quale è stata trasmessa la delibera della Corte dei Conti n.136/2018 di integrazioni istruttorie in merito al piano di che trattasi;
- **la nota** di questo Comune prot. n.27733 del 29 Novembre 2018 con la quale sono stati rimessi i chiarimenti e la documentazione per come richiesti;
- **la nota** della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- protocollo n.1775-SC\_CAL-T81-P del 6 Marzo 2019, con la quale è stata trasmessa la delibera della Corte dei Conti n.24/2019 di annullamento del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Castrovilliari;

**Dato atto** che con tale provvedimento, l'Organo di controllo contabile ha deliberato in merito, precisando nelle conclusioni quanto segue:

*<<Il Piano del Comune di Castrovilliari è giunto all'esame della Sezione dopo sei anni dalla propria adozione, avvenuta con delibera CC. n. 14 del 27 febbraio 2013. Il piano originario è stato, infatti, oggetto di diverse rimodulazioni, determinate da ripetuti mutamenti normativi. Inoltre, la fase istruttoria affidata alla Commissione ministeriale si è protratta sino al mese di luglio 2018, quando la relazione finale è stata trasmessa alla Sezione. Il piano di risanamento finanziario previsto dal Comune di Castrovilliari ha presentato diffusi elementi di criticità, molti di natura prettamente contabile. Il ricorso alla procedura di riequilibrio è stata determinata dalla necessità di fornire copertura al disavanzo d'amministrazione conseguito sino all'esercizio 2012, su cui questa Sezione, tra l'altro, aveva avuto già modo di pronunciarsi nella propria attività di controllo. Ulteriore elemento di criticità era rappresentato dalla cospicua presenza di debiti fuori bilancio (sia di parte corrente che di parte capitale) riconosciuti e da riconoscere (per i quali, tuttavia, ancora allo stato attuale l'Ente non ha indicato l'esistenza di accordi di rateizzazione con i creditori interessati), e infine dalla presenza di anticipazioni di cassa non rimborsate e dall'utilizzo di fondi vincolati non ricostituiti al 31/12 di ogni esercizio. Sul piano delle misure adottate, il Comune ha previsto di ricorrere al fondo di rotazione ex art 243-ter TUEL, soggiacendo alle limitazioni prescritte dal comma 9 dell'art 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000. Sempre per fronteggiare la propria cronica sofferenza di cassa, l'Ente ha attinto, e per considerevoli importi, alla liquidità del DL 35/2013, sebbene ciò abbia comportato un aumento delle passività (per 30 anni), in termini di rimborso della anticipazione e del pagamento di consistenti interessi. Nonostante, in sede istruttoria, l'Ente abbia asserito di aver concretizzato efficaci azioni di risanamento della gestione finanziaria complessiva, la Sezione ha da subito formalizzato le proprie perplessità, come meglio esposte in narrativa, sull'idoneità del Piano al risanamento programmato. Infatti, l'esame della Sezione ha evidenziato che la manovra di risanamento, intrapresa dall'Ente, presenta notevoli criticità, di cui si è diffusamente parlato in precedenza e che vengono, qui di seguito, sinteticamente richiamate:*

- misure previste dal Piano di riequilibrio, in ordine alla copertura del disavanzo straordinario, non idonee in quanto già i risultati conseguiti a rendiconto nel triennio 2015/2017 non hanno rispettato le previsioni contenute nel Piano medesimo, da ultimo rimodulato;
- aumento dei debiti fuori bilancio di parte corrente;
- mancato finanziamento dei debiti fuori bilancio di parte capitale, attraverso le previste alienazione di beni immobili stante la mancata conclusione delle relative procedure avviate nel 2014;
- cronica difficoltà di riscossione delle entrate;
- mancato o insufficiente recupero dell'evasione tributaria con evidente rischio di perdita dei crediti per prescrizione o decadenza dell'Ente impositore;
- discrasie e anomalie riscontrate sul fondo cassa (2012/2017);
- mancata trasmissione degli accordi transattivi con i creditori, per tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti e/o da riconoscere e assenza di un piano di rateizzazione; nonché mancata comunicazione e documentazione dei pagamenti effettuati, secondo gli importi esposti per ogni annualità del piano (cfr. prospetto), con la precisazione dei rimanenti pagamenti da effettuare;
- irregolare tenuta delle scritture contabili, atteso che, è emerso con evidenza che le risorse destinate al FSC sono state ripetutamente inglobate nel fondo riserva, in violazione dei principi di chiarezza e trasparenza;
- mancato miglioramento, per ciascun esercizio finanziario del triennio 2015/2017, della parte disponibile del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente e conseguimento di un ulteriore disavanzo nella gestione finanziaria in ciascuno degli esercizi considerati, che avrebbe dovuto essere finanziato secondo le modalità del citato DM. 2 aprile 2015; mancato ripiano, a decorrere dal 2015, della quota annuale da riaccertamento straordinario, pari a quote costate annuali di € 803.130,06;

- mancata approvazione delle misure organizzative per la tempestività dei pagamenti richieste dall'art. 9 del D.L. n.78/2009 (anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183 TUEL, circa la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa); mancata indicazione dei tempi medi di pagamento, e inadempienza a quanto richiesto dall'art. 41 del D.L. n.66/2014 (obbligo di individuare i pagamenti effettuati oltre i termini di legge); mancata indicazione, sul sito internet dell'Ente, nella Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come richiesto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013;
- ritardo sui pagamenti dei predetti piani di rientro sottoscritti con la Regione Calabria (piani di rientro 2010/2013 e 2014/2015).

*Da quanto detto appare evidente, nonostante l'Ente abbia avuto ben 6 anni a disposizione, nelle more dell'istruttoria della Commissione ministeriale, il mancato rispetto degli obiettivi di risanamento posti dal PRFP; conseguentemente, il giudizio prognostico sulla idoneità e congruità del piano, tenuto conto che al suo completamento mancano circa tre anni e che, per quanto detto, allo stato, non si intravedono eventi positivi che possano cambiare il trend attuale, non può che essere negativo. Ciò rende necessario trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Interno e al Prefetto di Reggio Calabria per l'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 149/2011 come richiamato dall'art. 243 quater, comma 7 del T.U.E.L., fermo restando quanto previsto dall'art. 243 quater, comma 5, del T.U.E.L.-*

*Infine, la Sezione osserva come, da quanto sopra esposto, emerga chiaramente:*

- una limitata capacità di riscossione dell'Ente, con conseguente rischio della perdita di entrate per prescrizione, ed una continua necessità di richiedere al Tesoriere, per far fronte ai pagamenti, anticipazioni di liquidità che hanno un costo pari agli interessi corrisposti al Tesoriere sulle somme anticipate;
- la sussistenza di ingenti debiti pregressi il cui saldo, evidentemente, comporta ulteriori aggravi per l'Ente per interessi legali, spese legali etc. che l'Ente dovrà corrispondere al debitore, oltre alla sorte capitale;

*Ciò rende doveroso la trasmissione della presente delibera alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Calabria, per quanto di interesse e competenza*

*P.Q.M.*

*La Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, richiamate le osservazioni svolte in parte motiva, ai sensi dell'art. 243 quater, comma 3, T.U.E.L.*

#### *DELIBERA*

*Di non approvare il piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Castrovilliari (CS) con deliberazioni nn. C.C. n. 59 del 5 agosto 2013, 65 del 29 settembre 2016 e CC. 48 del 31 luglio 2017*

#### *ORDINA*

*che la presente deliberazione sia trasmessa, a mezzo PEC, a cura della Segreteria:*

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Castrovilliari (CS);
- al Ministero dell'Interno e al Prefetto di Cosenza;
- alla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della Calabria, per quanto di interesse e competenza>>

**Richiamate, altresì:**

- **la deliberazione** della Giunta comunale n.50 del 12 Marzo 2019, avente ad oggetto: “*Ricorso Sezioni Riunite Corte dei Conti avverso la deliberazione n.24/2019 emessa dalla Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- Nomina Legale*” con la quale è stato proposto di ricorrere alla Corte dei Conti -Sezioni Riunite- e nominato il legale dell'Ente;
- **la deliberazione** della Giunta comunale n.57 del 19 Marzo 2019, avente ad oggetto: “*Attività di riscossione e recupero somme con procedure esecutive. Linee di indirizzo agli uffici comunali*” con la quale sono state dettate linee di indirizzo agli uffici comunali circa l'attività di riscossione;
- **la deliberazione** del Consiglio comunale n.5 del 21 Marzo 2019, avente ad oggetto: “*Presa atto deliberazione Corte dei Conti n.24/2019. Determinazioni*”, con la quale si è preso atto della delibera della Corte dei Conti n.24/2019 ed assunte le determinazioni in merito;
- **la nota** pec dello studio legale Avv. Jorio con la quale trasmette il dispositivo della sentenza della Corte dei Conti -Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale- n.162 del 22 Maggio 2019 di rigetto del ricorso presentato dal Comune di Castrovilliari sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

**Visto** il dispositivo della sentenza della Corte dei Conti -Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale- di rigetto del ricorso presentato dal Comune di Castrovilliari sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

**Richiamate, ancora:**

➤ la nota della Prefettura di Cosenza, prot. n.58914 del 4 Giugno 2019, acclarata in atti al protocollo generale del Comune al n.13149 del 4 Giugno 2019, con la quale il Prefetto ha notificato, per il tramite del Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n.149/2011, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri comunali il decreto medesimo ed ha contestualmente assegnato il termine di venti giorni decorrenti dalla data di ultima notifica per l'adozione della deliberazione recante la formale esplicita dichiarazione di dissesto finanziario;

**Visto** l'articolo 243-quater: “*esame del piano di riequilibrio pluriennale e controllo sulla relativa attuazione*”, in particolare il comma 7 il quale recita:

*<<la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti di grave reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto>>*

**Visto** l'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per il quale:

*<<la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell'Ente nella ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile, Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto>>*

**Preso atto** dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

**Vista** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n.18 pervenuto in data 11/06/2019 ed acquisito al protocollo generale del Comune al n.13758 in data 12/06/2019, prescritta dall'articolo 246 del decreto legislativo 267/2000, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**Vista** la relazione tecnica datata 11 giugno 2019 a firma del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Accertato che**, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

➤ esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;  
➤ si esprime parere favorevole di regolarità contabile;

**Sentita** la relazione del Sindaco Lo Polito;

**Uditi** gli interventi dei signori Consiglieri comunali **Santagada -Castruvilli Solidale-, Di Gerio -Partito Democratico-, Massarotti -Insieme x Castruvilli-,** dell'**Assessore Silella,** dei Consiglieri **Astorino -Indipendente-, Laghi -Solidarietà e Partecipazione-, Guaragna -Castruvilli Città Viva-, Rubini -Partito Democratico-, Lo Prete -Nuovi Percorsi-** e le conclusioni del **Sindaco Lo Polito;**

**Udite le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali, a nome dei propri gruppi consiliari, che si riportano in sintesi qui di seguito:**

- **Guaragna -Castruvilli Città Viva-** “*Esprime voto di astensione*”;
- **La Falce -Democratici x Castruvilli-** “*Esprime voto favorevole*”;
- **Rocco -Partito Democratico-** “*Esprime voto favorevole*”;
- **Massarotti -Insieme x Castruvilli-** “*Esprime voto di astensione*”;
- **Santagada -Castruvilli Solidale-** “*Esprime voto di astensione*”;

**Dato atto** che sia la relazione che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sono tutti sinteticamente riportati nel precedente verbale n.41, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal **Presidente Vico**:

**Presenti n.15**

**Votanti n.12**

**Favorevoli n.12**

**Astenuti n.3 (Santagada, Guaragna e Massarotti)**

## **D E L I B E R A**

**1) di dichiarare**, per le motivazioni in premessa indicate, il dissesto finanziario del Comune di Castruvilli, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n.267/2000, effettuato con deliberazione n.24/2019 del 6 Marzo 2019 della Sezione Regionale di Controllo per la Regione Calabria della Corte dei Conti, unicamente perché atto conseguente la mancata approvazione del Piano di riequilibrio ritenendo, viceversa, che in situazione di normalità non sussisterebbero le condizioni per la dichiarazione di dissesto, non essendo l'Ente “strutturalmente deficitario” per come accertato nell'istruttoria del Ministero dell'Interno prot. n.87011 del 02/07/2018, trasmessa con nota prot. n.17135 del 14/03/2019 ed acclarata agli atti dell'Ente al n.6458 del 14/03/2019;

**2) di trasmettere**, entro cinque giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno, alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

**3) dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;

**4) disporre che** il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;

**5) disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:

- a) al Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza Locale- Roma;
- b) alla Corte dei Conti -Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale- Roma;
- c) alla Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la Calabria- Catanzaro;

- d) a S.E. il Prefetto di Cosenza;
- e) al Tesoriere comunale, tramite notifica;
- f) alla Tesoreria APAC -Roma-;

**Successivamente**, attesa l'urgenza a provvedere, con voti **12 favorevoli e 3 astenuti** (*Santagada, Guaragna e Massarotti*) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO  
F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE  
F.to - Piero Francesco Vico -

ALLEGATO Delibera di Consiglio Comunale N. 42 del 24/6/2019



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

*(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)*

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: DICHIARAZIONE DI DISSESSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - D.Lgs. 267/2000

~~\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_~~

*Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.*

Addì 14 GIU. 2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente/Responsabile  
Dipartimento/Settore

~~Salvo~~

ALLEGATO Delibera di Consiglio Comunale N.12 del 26/6/2019



CITTA' DI CASTROVILLARI  
- Cosenza -

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

*(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)*

**PARERE** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: DICHIARAZIONE DI DISSESSO FINANZIARIO DEL COMUNE DI CASTROVILLARI - D.Lgs. 267/2000 -

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Addì 14 GIU. 2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Dipartimento  
Amministrativo Finanziario  
Dott.ssa Beatrice Napolitano

## **AFFISSIONE E COMUNICAZIONI**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il .....27 GIU. 2019....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data .....27.GIU.2019....., ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Mese Comunale  
Giuseppe Bartlett

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 27 GIU. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Angelo Pellegrino -

